



TRIBUNALE DI TRANI

Xxx/XIX R.G.

Il Giudice

rilevato che l'odierno giudicante è stato immesso nelle funzioni presso il Tribunale di Trani in data X.V.XXVIII;

considerato che alla data della presa delle funzioni pendevano sul presente ruolo n. XXX giudizi già rinviati – anche più volte – per la precisazione delle conclusioni, relativi a giudizi pendenti da oltre tre anni;

ritenuto che, al fine di consentire una pronta definizione di tali giudizi appare opportuno preliminarmente verificare se siano percorribili ipotesi transattive e/o conciliative, essendo i termini ex art. 190 c.p.c. incompatibili con la ravvisata esigenza di giustizia;

ritenuto, pertanto, di dover revocare l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni al fine di riaprire l'istruttoria, onde verificare la concreta possibilità di un bonario componimento della lite;

premesso che:

- POPPEA ha convenuto in giudizio ADRIANO ed ESQUILINA al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di accesso pedonale e carrabile agli immobili siti in Tolosa alla via Marmo 120 e 122 attraverso il cancello posto al civico n. 118 con diritto di transito sulla porzione di cortile dei convenuti, al fine di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria delle vedute poste nella sua proprietà al piano terra;
- ADRIANO, costituendosi in giudizio, ha sollevato il difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non essere proprietario della porzione di cortile attraverso la quale l'attrice chiede l'accertamento del diritto di passaggio; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di estinzione della pretesa servitù vantata dall'attrice per non uso ventennale e di irregolarità delle luci aperte nell'immobile di sua proprietà;
- ESQUILINA, costituendosi in giudizio, ha dedotto la propria estraneità ai fatti di causa, essendo proprietario della porzione di cortile interno oggetto di causa il solo ADRIANO.

rilevato che dallo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che:

- POPPEA risulta proprietaria (in seguito all'acquisto da CORNELIA) dell'immobile posto in corrispondenza del civico 120 e del sovrastante immobile avente accesso dal civico n. 122;

- non risulta ex actis alcun diritto di servitù pedonale e carrabile dell'attrice dal civico n. 118 (dovendosi limitare tale indagine alla situazione di diritto e non anche di fatto, estranea al presente giudizio);

- le luci presenti nella proprietà dell'attrice e poste sul confine con la proprietà di ADRIANO non sono conformi a quanto previsto dall'art. 901 c.c.;

letta la C.T.U. nonché la successiva integrazione a chiarimento;

considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c.

riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

p.q.m.

formula alle parti la seguente proposta:

POPPEA abbandonerà il giudizio ed eseguirà le opere necessarie indicate dal CTU nella relazione del XX.IV.XXIV al fine di rendere le luci conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.

Rimborserà, altresì, ai convenuti le spese di lite che, a soli fini conciliativi, si quantificano in € 2.588,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cap.

Le spese di CTU verranno poste a carico dell'attrice.

Fissa l'udienza del XX.XI.XXVIII per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Trani, IX.VII.XXVIII

Il Giudice
dott.ssa LLLLL